



# COMUNE DI FIUMICINO

Città Metropolitana di Roma Capitale

## CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE COPIA

n. 34 del 16-06-2020

**OGGETTO:** CONFERMA TARIFFE TARI 2019 PER L'ANNO 2020 - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

L'anno **duemilavent**i il giorno **sedici** del mese di **Giugno** a partire dalle ore **10:15**, nella Aula Consiliare, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in seconda convocazione in seduta pubblica, in continuazione.

Presiede la seduta la SIG.RA ALESSANDRA VONA in qualità di Presidente del Consiglio.

All' appello risultano:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	MONTINO ESTERINO	Presente	14	GIUA VALENTINA	Presente
2	ADDENTATO VALERIO	Assente	15	MAGIONESI PAOLA	Presente
3	BACCINI MARIO	Assente	16	MEGNA RAFFAELE	Presente
4	BONANNI BARBARA	Presente	17	MELONI PIERPAOLA	Presente
5	CALCATERRA STEFANO	Presente	18	NARDOZI GIAMPAOLO	Presente
6	CHIERCHIA MASSIMO	Presente	19	PETRILLO ANGELO	Presente
7	CORONAS ALESSIO	Assente	20	PIETROSANTI EZIO	Presente
8	COSTA STEFANO	Assente	21	POGGIO FEDERICA	Assente
9	COSTANZA WALTER	Presente	22	SANNINO CIRO	Presente
10	CUTOLO CLAUDIO	Assente	23	SEVERINI ROBERTO	Assente
11	D'INTINO VINCENZO	Assente	24	VONA ALESSANDRA	Presente
12	FERRERI MAURIZIO	Assente	25	ZORZI FABIO	Presente
13	FORTINI ARMANDO	Assente			

**PRESENTI: 15 - ASSENTI: 10**

Assiste il Segretario Generale DOTT.SSA ROBERTA FUSCO.

Constatato il numero legale degli intervenuti, la SIG.RA ALESSANDRA VONA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso che** la legge 27 dicembre 2019, n. 160, all' art. 1, comma 738, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), disciplinata dall'art. 1, commi 639-731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI;

**Richiamati** i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

A norma dell'articolo 1, comma 683, della legge 147/2013 “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle vigenti in materia (...)”.

**Ricordato che** gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

### **Considerato che:**

- la TARI è corrisposta in base a tariffa annuale e la tariffa deve essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri indicati dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica;
- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, “al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”, ha assegnato all'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle 6 attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”;
- con le Direttive 443/2019/R/rif e 444/2019/R/rif, l'ARERA ha adottato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), confermando la proposta di applicare una regolazione che disciplini l'aggiornamento, in coerenza con le linee generali definite nel D.P.R. 158/99, delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani;
- in particolare, con la deliberazione 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;
- l'articolo 5 della deliberazione 443/2019/R/RIF reca specifiche disposizioni in materia di corrispettivi per l'utenza, prevedendo che, in ciascuna delle annualità 2020 e 2021, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR, siano definiti, tra l'altro:
  - l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente;
  - i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a, 4b del d.P.R. 158/99.

**Dato atto che** ARERA, nonostante nella delibera citata faccia quasi esclusivamente riferimento al sistema che prevede l'articolazione tariffaria “binomia”, mediante l'utilizzo dei coefficienti presuntivi Ka e Kb per le utenze domestiche e Kc e Kd per le non domestiche, ritiene comunque necessario che,

anche nel caso di TARI “tributo” (tariffa monomia), si proceda alla classificazione dei costi in parte fissa e variabile (artt. 14 e seguenti dell’Allegato alla delibera 443/2019);

**Considerato che** il comune di Fiumicino ha adottato la cosiddetta “tariffa monomia” prevista dal comma 652 della legge 147/2013;

**Considerato che**, in ragione della legislazione d'emergenza prodotta a causa della grave situazione sanitaria-sociale-economica causata dal COVID-19, l’articolo 107, comma 5, del Decreto Legge “Cura Italia”, ha disposto che “I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

In tale quadro normativo di riferimento si collocano, inoltre, le disposizioni introdotte dall’art. 15-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, inserito dalla legge di conversione n. 58/2019, con decorrenza dal 30 giugno 2019, che ha riscritto l’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, commi 15 e seguenti. In particolare, ai sensi del nuovo articolo 13, comma 15-ter del decreto legge 201/2011:

- le deliberazioni regolamentari e tariffarie devono essere pubblicate (sull’apposito sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze) entro il 28 ottobre di ciascun anno; la pubblicazione costituisce una condizione di efficacia delle medesime statuizioni, per l’anno fiscale di riferimento;

- i versamenti dei tributi, “la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”. Pertanto, il menzionato decreto-legge n. 34/2019, al comma 15-bis, ferma restando la facoltà per il Comune di determinare le scadenze di versamento di ciascun tributo, prevede che i versamenti che vengono a scadenza prima del 1° dicembre di ciascun anno siano effettuati sulla base degli atti adottati per l’anno precedente, fatto salvo il successivo conguaglio.

**Vista** la delibera ARERA n. 158 del 7 maggio 2020 sull’«Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19», che definisce un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti da riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell’emergenza.

In particolare: per le utenze non domestiche (UND) chiuse per legge e successivamente riaperte è prevista una riduzione dei coefficienti Kd proporzionale ai giorni di effettiva chiusura; per le attività sottoposte a sospensione e non ancora riaperte, la riduzione deve essere pari al 25% dei coefficienti Kd, relativi a ciascuna categoria UND.

Nell’ipotesi di adozione della tariffa monomia, come è per il comune di Fiumicino, il punto 1.6 della delibera n. 158/2020 prevede che si proceda “a una riparametrazione dei vigenti criteri di articolazione dei corrispettivi al fine di tener conto dei giorni di sospensione disposti per le diverse tipologie di attività di utenze non domestiche”.

**Considerato che**, a partire dal DPCM 11 marzo 2020 – che ha adottato misure stringenti di lockdown – si sono succeduti provvedimenti ( fra cui il DPCM 22 marzo 2020, il Decreto Ministero Sviluppo Economico 25 marzo 2020, il DPCM 10 aprile 2020), che hanno, di volta in volta, inasprito o allentato le restrizioni previste per le attività economiche e produttive del Paese.

**Dato atto che** l'ARERA ha pubblicato in data 26 maggio 2020 il documento di consultazione n. 189/2020/R/-Rif, in cui afferma che, “in considerazione dell'eventuale riduzione delle entrate tariffarie che può determinarsi, per un verso, a seguito dell'applicazione delle misure di tutela urgenti adottate con la deliberazione 158/R/2020/RIF, alla luce dell'emergenza da COVID-19, e, per un altro, in ossequio alla volontà di non trasferire oneri ulteriori alle utenze non interessate da tali misure in un anno particolarmente critico per l'economia nazionale, è orientata a introdurre la facoltà dell'Ente territorialmente competente di valorizzare (nel PEF) un conguaglio, prevedendo altresì la facoltà di recuperare in annualità successive al 2020 (per un periodo massimo di quattro anni) le mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020.

**Ritenuto** opportuno – in un momento in cui, il succedersi di interventi di messa a punto e di veri e propri cambiamenti del nuovo MTR sta determinando un inevitabile aumento della confusione applicativa –, avvalersi della deroga di cui al comma 5, articolo 107, del decreto-legge 18/20, confermando le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020 e approvando il PEF entro il 31 dicembre 2020.

In tal caso, i versamenti la cui scadenza sia fissata in data successiva al 1° dicembre verranno effettuati sulla base degli atti adottati nel 2019 (in applicazione dell'ultimo periodo del comma 15 ter del citato decreto-legge 201/11) e l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito nelle tre annualità successive (secondo quanto previsto dal richiamato comma 5, art. 107, del decreto-legge 18/20).

**Dato atto, infine, che l'articolo 58 del Decreto Legge n. 124/2019 ha stabilito che dal 1° gennaio 2020 gli studi professionali passino dalla categoria 11 alla categoria 12;**

**Richiamati:**

- l'art. 1, comma 683, della legge 147/2013 che dispone che “il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

- l'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

**Considerato che**, in ragione della legislazione d'emergenza prodotta a causa della grave situazione sanitaria-sociale-economica, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 è stato rinviato al 31 luglio 2020, in sede di conversione del Decreto legge n. 18/2020.

**Richiamato** l'articolo 138 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), che ha allineato il termine di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI con il “termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione [...]”, che per l'anno 2020 è stato fissato al 31 luglio 2020 (art. 107, comma 2, decreto-legge 18/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 27/2020).

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento comunale di contabilità approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 24/06/2019;

Dato atto che il presente atto è stato sottoposto al parere del collegio dei revisori dei conti, il quale si è espresso con il verbale n. 25 del 12/06/2020;

Dato atto che è stata effettuata la verifica di mancanza di conflitto di interesse ai sensi del paragrafo 7.1., Parte II, del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 29 gennaio 2020;

#### DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del decreto-legge 18/2020, le tariffe della TARI 2019, relative alle utenze domestiche e non domestiche, che si allegano al presente provvedimento, Allegato 1), quale parte integrante e sostanziale, con il solo adeguamento di legge per gli studi professionali, che passano dalla categoria 11 alla 12;

2. di dare atto che entro il 31 dicembre 2020 si provvederà alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;

3. di stabilire che, per l'anno 2020, alle utenze non domestiche chiuse per legge a seguito dell'adozione dei provvedimenti di contenimento del rischio di contagio da COVID 19 (fra cui il DPCM 11 marzo 2020, il DPCM 22 marzo 2020, il Decreto Ministero Sviluppo Economico 25 marzo 2020, il DPCM 10 aprile 2020), è riconosciuta una riduzione fino alla data di autorizzazione alla riapertura, calcolata sulla parte variabile delle tariffe, in misura proporzionale ai giorni di chiusura; per le attività sottoposte a sospensione e non ancora riaperte per legge, la riduzione è pari al 25%, calcolata sulla parte variabile delle tariffe relative a ciascuna categoria UND;

4. di riconoscere che il costo delle riduzioni per le UND, quantificato presuntivamente in € 400.000,00 verrà finanziato con il risparmio di spesa ottenuto dalla rinegoziazione dei prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti, giusta delibera della Giunta Comunale n. 50 del 27/05/2020, fermo restando che in sede di elaborazione puntuale del ruolo TARI per l'anno 2020 il valore delle agevolazioni sarà ricalcolato ed eventualmente sottoposto ad ulteriore variazione di bilancio attraverso la manovra di salvaguardia e verifica degli equilibri di bilancio e assestamento generale da approvare entro il prossimo 31 luglio;

5. di procedere alla variazione del bilancio di previsione 2020/2022 secondo la tabella che viene di seguito presentata:

#### SPESA

Capitolo	Class.ne	Oggetto	Stanziamento	Variazione	Prev. def.	Resp.
33540	50.02.4.403	Quota capitale di mutui e prestiti – rimborso	1.000.000,00	-400.000,00	600.000,00	Area Bilancio
14750	9.03.1.109	Spesa per agevolazioni tariffarie COVID	0,00	+400.000,00	400.000,00	Area Bilancio

6. di prendere atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 in base all'aliquota deliberata annualmente dalla Città metropolitana di Roma Capitale;

7. di prendere atto che il presente provvedimento è coerente con gli equilibri complessivi del bilancio per l'esercizio 2020 ai sensi della normativa vigente.

*Concluso il dibattito, la Presidente invita il Consiglio alla votazione, palese per appello nominale, della sopra riportata proposta di deliberazione.*

*Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, la Presidente dichiara che la proposta risulta approvata con:*

*- 13 voti favorevoli (il Sindaco Montino e i Consiglieri: Vona, Bonanni, Calcaterra, Chierchia, Giua, Magionesi, Megna, Meloni, Nardozi, Petrillo, Sannino, Zorzi);*

*- 2 voti contrari (Costanza, Pietrosanti);*

*- nessun astenuto;*

*su 15 presenti e votanti.*

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Dirigente dell'AREA BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, quale responsabile del servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 10-06-2020

AREA BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Il Dirigente

DOTT. ELPIDIO CIUONZO

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Dirigente dell' AREA BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, quale responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, valutati anche i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, esprime parere di regolarità contabile Favorevole

Addì, 10-06-2020

AREA BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Il Dirigente

DOTT. ELPIDIO CIUONZO

---

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue

Il Presidente  
F.TO ALESSANDRA VONA

Il Segretario Generale  
F.TO DOTT.SSA ROBERTA FUSCO

---

Il Dirigente del Settore ed il Responsabile dell'Ufficio competente, per quanto di rispettiva competenza, sono incaricati della sollecita attuazione del presente provvedimento ed, in particolare, di tutti gli atti procedurali conseguenti, idonei a consolidarne gli effetti.

Il Segretario Generale  
DOTT.SSA ROBERTA FUSCO

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE**

Il Segretario Generale  
DOTT.SSA ROBERTA FUSCO

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005